

“Omissis”

FATTO

Il procedimento veniva iscritto dal COA di Como in data 08.12.2010 - di un esposto con cui i coniugi [ALPHA] (ex Clienti dell'incolpato) rappresentavano le condotte ritenute deontologicamente illecite poste in essere dall'Avv. [RICORRENTE] (difensore della Sig.ra [MEVIA] nell'ambito di un giudizio civile intentato nei confronti degli esponenti).

Si contesta all'incolpato la violazione degli artt. 5, 6, 7 e 51 C.D.F., poiché - nell'interesse della predetta Sig.ra [MEVIA], con atto del 08.06.2011 - avrebbe citato in giudizio dinnanzi al Tribunale di Lecco i coniugi [ALPHA], ancorché li avesse rappresentati e difesi in un procedimento ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. svoltosi dinnanzi al Tribunale di Monza e conclusosi, nell'anno 2010, con ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso e di condanna alla rifusione delle spese legali in favore della controparte (la vertenza riguardava la futura compravendita di un immobile tra i coniugi [ALPHA] e [MEVIA]).

All'esito del giudizio disciplinare di primo grado, il C.O.A. di Como riteneva sussistente la violazione, da parte dell'incolpato, delle citate norme deontologiche, in virtù delle risultanze cui si era pervenuti nel corso dell'istruttoria dibattimentale (con peculiare riferimento alla documentazione acquisita: in particolare, nella parte motiva della decisione di primo grado, l'Organo disciplinare sottolineava come l'incolpato - dopo aver introdotto il giudizio dinnanzi al Tribunale di Monza, a mezzo di procura rilasciatagli dagli esponenti - abbia successivamente (e comunque entro il termine biennale di cui all'art. 51 C.D.F.) formato e fatto notificare agli stessi atto di citazione volto ad ottenere nei confronti dei coniugi [ALPHA] l'esecuzione coattiva dell'obbligo di contrarre relativo al preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile sito in [OMISSIS];

Con riguardo alla tesi difensiva esposta dall'Avv. [RICORRENTE], il C.O.A. di Como rileva inoltre come la circostanza per cui l'iniziale mandato professionale fosse stato comunque conferito all'incolpato nell'interesse della Sig.ra [MEVIA] (che gli avrebbe corrisposto anche i relativi onorari), in quanto finalizzato ad eliminare una iscrizione ipotecaria da cui era gravato l'immobile oggetto del citato preliminare di compravendita stipulato tra i coniugi [ALPHA] e la Sig.ra [MEVIA], non escluderebbe la di lui responsabilità disciplinare, semmai attenuandola e rendendo congrua l'irrogazione della sanzione minima prevista.

In data 24/6.2011 il COA di Como deliberava l'apertura del procedimento con i seguenti capi: a) per aver ricevuto dai propri assistiti [ALPHA] l'importo di € 3.000,00 (tremila/00) a titolo di compenso professionale senza emettere la relativa fattura; b) per aver notificato,

nell'interesse della signora [MEVIA], l'atto di citazione datato 08.06.2011 nei confronti dei signori [ALPHA], con invito a comparire innanzi al Tribunale di Lecco per l'udienza del 23.02.2012, ancorchè avesse rappresentato e difeso i predetti signori [ALPHA] nel procedimento ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. contrassegnato dal numero di RG 10454 ed instaurato nell'anno 2010 avanti il Tribunale di Monza, così violando gli artt. 5,6,7,15 e 51 del Codice Deontologico Forense.

DIRITTO

L'Avv. [RICORRENTE], condannato alla sanzione dell'avvertimento all'esito del giudizio di primo grado, propone ricorso al C.N.F. per chiedere che - in riforma della decisione impugnata - venga dichiarata la propria estraneità ai fatti, senza formulare specifiche istanze, ma limitandosi a riportare l'exkursus già elaborato in primo grado.

Il ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE] si sostanzia di una dettagliata rivisitazione degli accadimenti occorsi, da cui deriverebbe l'insussistenza e comunque la mancata integrazione degli illeciti disciplinari addebitatigli.

Stando alla alternativa prospettazione offerta dal ricorrente, anche nell'ambito del giudizio instaurato dinnanzi al Tribunale di Monza non vi sarebbe stato alcun rapporto fiduciario con i coniugi [ALPHA], avendo egli agito nell'esclusivo interesse della propria Cliente, Sig.ra [MEVIA], che attraverso tale azione mirava ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria presente sul bene immobile che tentava di acquistare dai predetti coniugi [ALPHA]: a riprova di tale assunto l'incolpato evidenzia come i propri onorari fossero stati pagati unicamente dalla Sig.ra [MEVIA], nonché come non vi fosse stato alcun rapporto diretto con i coniugi [ALPHA] (perfino la proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c. sarebbe derivata da una iniziativa della Sig.ra [MEVIA], che avrebbe indotto gli esponenti a conferire mandato in tal senso all'incolpato); insomma, il rapporto con i coniugi [ALPHA] avrebbe quindi assunto una veste esclusivamente formale, mentre nella sostanza il vincolo fiduciario sussisteva soltanto con la Sig.ra [MEVIA] e con il di lei marito. A ciò l'incolpato aggiunge che la notifica dell'atto di citazione per il giudizio instaurato dinnanzi al Tribunale di Lecco gli sarebbe stata reiteratamente sollecitata proprio dal Sig. [ALPHA], di talché sarebbe stato proprio l'esponente ad "autorizzarlo" espressamente a non tener conto del divieto posto dall'art. 51 C.D.F., oggi art. 68 CDF, liberandolo dal vincolo deontologico imposto dalla citata norma; peraltro, l'oggetto dei due giudizi patrocinati dall'Avv. [RICORRENTE] sarebbe stato del tutto differente, sicché non vi sarebbe stata neanche l'astratta possibilità di utilizzare notizie acquisite nell'ambito del primo incarico.

Integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex artt. 5,6,7 c.d.f. nei confronti della parte assistita, configurando altresì l'illecito deontologico previsto dal successivo art. 51, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato - indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia - assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quanto il nuovo

incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito.

Ai sensi dell'art. 68 del nuovo c.d.f. (già art. 51 c.d.f.), l'incarico - giudiziale o stragiudiziale - contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l'oggetto dell'incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.

Come correttamente elevato della decisione impugnata, la fondatezza degli addebiti è provata documentalmente e non vi sono ragioni per opinare diversamente. Si deve osservare come gli illeciti di cui agli artt. 5, 6 e 7 C.D.F. siano stati riproposti negli artt. 9, 10 e 19 del nuovo Codice deontologico, che non prevedono un autonomo apparato sanzionatorio; mentre, l'illecito di cui all'art. 51 C.D.F. è stato riproposto nell'art. 68 del nuovo Codice deontologico, che prevede - in caso di violazione - come sanzione edittale la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per un periodo da due a sei mesi).

La particolarità della situazione e il tempo trascorso con l'assunzione del nuovo mandato inducono a ritenere applicabile la sanzione minima dell'avvertimento

P.Q.M.

visti gli artt. 38, 40, n. 2 e 54 del R.d.l. n. 1578/1933, nonché gli artt. 59 e seg. del R.d. 37/1934;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la sanzione dell'avvertimento .

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2016 ;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 6 novembre 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria